

ATTO COSTITUTIVO

L'anno millenovecentotrenta il giorno tredici del mese di Ottobre in Roma, via Valadier n.37/b

(13 Ottobre 1983) il Dott. Franco Bartolomucci, notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, stipula quanto segue:

Articolo 1

E' costituita tra i componenti una associazione apolitica ed indipendente denominata "Associazione Culturale ed Artistica Kipling Academy". L'associazione non ha fini di lucro e si propone l'insegnamento di materie musicali, lingue, scuola di teatro e recitazione, scuola nautica, arti applicate in genere.

Articolo 2

La sede è stabilita in Roma attualmente in via dei Guinigi 60

Articolo 3

L'associazione suddetta è amministrativamente e patrimonialmente autonoma e pertanto i componenti degli organi sociali sono legittimati ad agire solo in nome e per conto di essa.

Articolo 4

L'associazione culturale ed artistica Kipling academy ha lo scopo, l'amministrazione e l'organizzazione previsti dallo statuto, composto di venti articoli, che, approvato dai componenti, al presente atto si allega sotto la lettera A perchè ne formi parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai componenti.

Articolo 5

A comporre il Consiglio di Amministrazione vengono dai componenti all'unanimità nominati i soci:

Stefano Caponi	PRESIDENTE
Dina Valeria Salvetti	VICE PRESIDENTE
Franco Caponi	TESORIERE
Diego Lucantoni	CONSIGLIERE
Anna Maria Giammattei	SEGRETARIO

I quali, presenti, accettano la carica loro conferita.

***Il presente atto è stato registrato a Roma I atti pubblici il 21-10-1983
Rep.n. 42394 Racc.n. 1968***

Allegato A al rep.42394/1968

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Articolo 1

E' costituita l'associazione Culturale ed Artistica Kipling Academy.

Articolo 2

Essa ha sede in Roma.

Articolo 3

L'associazione, apolitica indipendente non avendo scopo di lucro ha per oggetto l'attività di insegnamento di materie musicali, lingue, scuola di teatro e recitazione, scuola nautica, arti applicate in genere e potrà altresì organizzare e programmare manifestazioni inerenti le attività precedentemente menzionate.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 4

Il patrimonio è costituito:

- a) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- c) da beni immobili e mobili che perverranno all'associazione a qualsiasi titolo di iniziative promosse dagli stessi soci ecc.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote di iscrizione dei soci
- b) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale

Articolo 5

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, e dovrà essere sottoposta all'assemblea per l'approvazione entro il mese successivo.

SOCI

Articolo 6

I soci sono divisi in tre categorie:

SOCI EFFETTIVI: sono i soci fondatori e quei soci ulteriori, tali riconosciuti con il voto unanime dei predetti soci effettivi. Ai soci effettivi spetta il diritto di voto in assemblea e la possibilità di essere eletti alle cariche sociali.

SOCI FREQUENTATORI: sono coloro cui spetta il godimento dei servizi resi dall'associazione agli iscritti, escluso il diritto di voto in assemblea. La domanda di ammissione dei soci frequentatori verrà sottoposta al Consiglio e l'iscrizione diverrà operativa all'atto del versamento della quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal consiglio. I soci siano effettivi o frequentatori, sono tenuti a versare tutti gli anni le quote di associazione che verranno determinate dal Consiglio.

SOCI TEMPORANEI: saranno tutti coloro che offriranno la propria collaborazione a livello di insegnamento senza percepire compenso alcuno.

Articolo 7

I soci avranno diritto di accedere ai locali dell'associazione negli orari stabiliti dal Consiglio; usufruire del materiale informativo messo a disposizione dell'associazione; partecipare alle iniziative patrocinate dall'associazione e organizzate per l'associazione; usufruire di facilitazioni e convenzioni che l'associazione dovesse ottenere in relazione alle sue finalità e potranno usufruire dei servizi dell'associazione.

Articolo 8

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità, in caso di soci frequentatori e temporanei anche per l'espulsione quest'ultima da votarsi all'unanimità da parte del Consiglio di Amministrazione.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 9

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri eletti dall'assemblea dei soci effettivi in carica sino a revoca o dimissioni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione nell'ambito dei soci effettivi chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Articolo 10

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario ed un Consigliere per la prima volta nominati all'atto costitutivo ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea dei soci. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Articolo 11

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e che ne sia fatta richiesta da almeno due soci membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 12

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Il Consiglio potrà delegare a suoi membri tutti o parte dei poteri allo stesso spettanti, con firma abbinata a due a due fra i consiglieri delegati.

Articolo 13

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEA DEI SOCI EFFETTIVI

Articolo 14

I soci effettivi sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il trenta aprile mediante comunicazione scritta a ciascun socio; oppure mediante affissione nell'albo dell'associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norme dell'articolo 20 c.c. L'assemblea dei soci effettivi deve essere convocata in Italia, anche fuori della sede sociale.

Articolo 15

L'assemblea dei soci effettivi delibera su bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su quant'altro a lei demandato per legge e per statuto.

Articolo 16

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci effettivi. I soci effettivi possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Articolo 17

L'assemblea dei soci effettivi è presieduta dal Presidente del Consiglio in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene del caso due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento dell'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Articolo 18

Le assemblee dei soci effettivi sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 c.c.

SCIoglimento

Articolo 19

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

CONTROVERSIE

Articolo 20

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'associazione o suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex boło ad aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Io sottoscritto Stefano Caponi in qualità di legale rappresentante e presidente dell'associazione culturale ed artistica Kipling Academy dichiaro sotto la mia responsabilità civile e penale che il presente atto costitutivo e lo statuto sono copie conformi all'originale.

Il Presidente

Stefan